

**DELIBERA N. 199/22/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI BUCCINASCO (MI) PER LA  
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28  
(SEGNALAZIONE MANUEL IMBERTI DEL 24 MAGGIO)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 15 giugno 2022;

VISTO l'articolo 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*”, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 134/22/CONS recante: “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 12 giugno 2022*”;

VISTA la delibera n. 135/22/CONS recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i cinque referendum popolari aventi ad oggetti l’abrogazione parziale dell’art. 274, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447; l’abrogazione parziale dell’art. 192, comma 6 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; dell’art. 18, comma 3 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, dell’art. 23, comma 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dell’art. 11, comma 2 e dell’art. 13, Rubrica e commi 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dell’art. 3, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193; l’abrogazione parziale dell’art. 8, comma 1 e dell’art. 16, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25; l’abrogazione parziale dell’art. 25, comma 3 della*

*legge 24 marzo 1958, n. 195 e l'abrogazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, indetti per il giorno 12 giugno 2022”;*

VISTA la nota del giorno 1 giugno 2022 (prot. n. 0176274) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso il fascicolo istruttorio e la proposta relativa al procedimento avviato su segnalazione del sig. Manuel Imberti, candidato Sindaco al Comune di Buccinasco (MI), presentata in data 24 maggio 2022, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in relazione alla pubblicazione sul profilo Facebook del sindaco in carica, Rino Pruiti di *una foto di lui al mercato cittadino “Km 0” in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto a Buccinasco sotto il gazebo di proprietà comunale, con tanto di stemma istituzionale stampato sullo stess”;*

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento trasmessa in data 25 maggio dal Corecom Lombardia al Comune di Buccinasco;

PRESO ATTO che il Comune di Buccinasco, in persona del Sindaco uscente, ha fatto pervenire al Comitato, nei termini assegnati, le controdeduzioni in merito ai fatti contestati, in particolare rappresentando: *“... dall'inizio della pandemia, in qualità di sindaco (e non di candidato alle elezioni) sono presente con il gazebo del Comune presso il mercato Km 0 della seconda e quarta domenica del mese per incontrare i cittadini e informarli sull'emergenza sanitaria e per per sincerarmi delle condizioni di salute dei cittadini e delle loro famiglie. Un'abitudine che non ho mai interrotto e che continuo a fare a tutela della cittadinanza. Sotto il gazebo del comune non ci sono i volantini elettorali, né si fa attività che non sia istituzionale. Peraltro il Consigliere Imberti aveva già presentato un esposto al Prefetto di Milano che aveva confermato, dopo approfondimenti con le Forze dell'ordine, l'utilizzo della struttura comunale nell'esercizio dell'attività stituzionale del sindaco. Sottolineo, inoltre, che la foto allegata da Imberti non è comparsa sui canali social dell'ente”;*

PRESO ATTO che il Comitato, in esito all'istruttoria espletata, ha ritenuto di formulare proposta di archiviazione per i seguenti motivi:

- *il post segnalato risulta pubblicato sul profilo Facebook personale del Sindaco, Rino Pruiti;*
- *la pagina Facebook di Rino Pruiti e quella del profilo Facebook istituzionale del Comune di Buccinasco non risultano tra loro correlate, non potendosi accedere dall'una all'altra e viceversa;*
- *l'ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale previsto dall'art. 9 della legge n. 28/2000, la cui istruttoria è di competenza di questo Comitato, inerisce alle attività di comunicazione dell'Ente e non l'attività di propaganda svolta dai singoli amministratori locali;*
- *sarebbe peraltro impossibile azionare l'esecutorietà dell'eventuale ordine di rimozione nei confronti del soggetto privato che rifiutasse di rimuovere il post pubblicato nel proprio profilo Facebook, con conseguente dipendenza dell'amministrazione*

*comunale dalla mera volontà di tale soggetto per evitare l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista in caso di non ottemperanza agli ordini dell'Autorità;*

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale e referendaria;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che la predetta iniziativa ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 , in quanto successiva al 7 aprile, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti con i quali il Presidente della Repubblica ha convocato i cinque Referendum popolari che si svolgeranno domenica 12 giugno 2022;

RITENUTO che, affinché la comunicazione non ricada nel divieto di cui all'articolo 9, è necessario che la stessa sia connotata da tutti e tre i caratteri richiesti dalla norma, ovverosia impersonalità, indifferibilità e indispensabilità per l'efficace assolvimento dei doveri dell'ente;

RITENUTO che effettivamente la pubblicazione delle fotografie e del post è avvenuta su un profilo Facebook non riconducibile all'amministrazione comunale;

RITENUTO, tuttavia, che a rilevare non è la pubblicazione del post, bensì l'installazione, presso il mercato cittadino "Km0" del gazebo che, come si evince dalle foto e dalle controdeduzioni del Comune di Buccinasco, riporta il logo dell'ente e la denominazione "Comune di Buccinasco";

RITENUTO che l'attività di comunicazione di cui al predetto gazebo non è né indispensabile per l'efficace assolvimento dei doveri dell'ente, né indifferibile, non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità, né impersonale, stante la presenza del logo e della denominazione "Comune di Buccinasco";

RITENUTO che la presenza del logo e della denominazione dell'ente non consente di considerare come impersonali le comunicazioni diffuse;

RITENUTO di assimilare la comunicazione recata dal gazebo a quella di cui ai totem pannellati predisposti dal Comune di Firenze, qualificata dall'ordinanza cautelare n.191/2008, confermativa del decreto presidenziale n. 112/2008 della sezione II del Tar Toscana, quale comunicazione istituzionale non impersonale e non indispensabile;

RITENUTO che il legislatore, con la previsione di cui all'art. 9, ha contemperato le esigenze di trasparenza con quelle di garanzia dell'equilibrio della competizione elettorale, stabilendo un sacrificio, temporaneamente limitato, delle prime, a favore delle seconde;

RITENUTO, pertanto, di non condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Lombardia;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

UDITA la relazione del Presidente;

### **ORDINA**

al Comune di Buccinasco di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, e sul profilo Facebook dell'ente, entro un giorno dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso l'installazione del gazebo recante la denominazione Comune di Buccinasco e il relativo stemma.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, *lett. b)* e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è notificata al Comune di Buccinasco (MI) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 giugno 2022

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba